

ASSEMBLEA dei SOCI 25 maggio 2019

Sabato 25 maggio 2019 alle ore 9.30 si è riunita presso la "Sala degli Ulivi" via C. Menotti 137 l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Parkinson Modena (A.P.M.), in seconda convocazione, che stata chiamata ad approvare il nuovo statuto e il rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2018. I presenti sono 40 con 57 deleghe. Quindi con 97 votanti su 167 soci (di cui 134 con diritto di voto) l'assemblea viene considerata valida.

L'ordine del giorno è il seguente

1. Approvazione nuovo statuto
2. Rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2018
3. Presentazione dietista dott. Francesca Lugli
4. Varie ed eventuali.

L'assemblea viene aperta dal saluto del presidente Villiam Martinelli che presenta anche il nuovo statuto. Spiegando esaurientemente la necessità di correggere lo statuto di fondazione dell'associazione per le nuove norme in vigore per l'approvazione delle nuove leggi sul terzo settore.

Spiega come si sia passato dal termine ONLUS al termine ODV (che vuol dire letteralmente organizzazione di volontariato) ha anche fatto presente che se il nuovo statuto non venisse presentato entro la data di scadenza stabilita, l'associazione verrebbe eliminata per legge. Quindi il segretario Panini Patrizia ha letto a voce alta per esteso il testo del nuovo statuto, mentre il medesimo veniva proiettato. Nei passaggi più significativi veniva spiegato dal presidente i cambiamenti avvenuti. Non si sono sollevate obiezioni dall'assemblea, e chiamati al voto per alzata di mano, il voto è stato unanime, in quanto non c'erano ne astenuti ne contrari. Si è quindi verificata l'approvazione del nuovo statuto all'unanimità.

Quindi, dopo la votazione, è stato presentato all'assemblea il rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2018 (bilancio) sempre con la medesima metodologia. Il presidente ha letto a voce alta le varie voci che venivano proiettate e spiegate anche a richiesta dei soci. Il vice presidente Mauro Ghirelli ha aiutato il presidente nella spiegazione e valutazione dei vari passaggi. L'assemblea ha chiesto chiarimenti per l'erogazione del 5% e la variazione del suo importo negli anni precedenti, è stato anche chiesto chiarimento sul personale assunto dall'associazione e i contratti di assunzione. Dopo le spiegazioni esaurienti ed esaustive del presidente e del vice presidente, l'assemblea è stata chiamata a votare l'approvazione del rendiconto consuntivo. Anche questa elezione è stata all'unanimità, senza astenuti ne contrari.

Quindi si è parlato in generale sulle attività estive e sull'apertura del nuovo anno sociale previsto per il 2 settembre 2019.

Siccome per un disguido la dietista dott. Francesca Lugli non si è presentata all'appuntamento la seduta è stata conclusa alle ore 12.00.

Il presidente

il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il - 6 GIU. 2019

al n° 2567 Serie 3

Corrisposti € ESENTI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

LORENZO TABUCCO

IL FUNZIONARIO
Chiara Marucci





Associazione
Parkinson
Modena
ODV

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE PARKINSON MODENA-ODV"

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita in Modena l'Associazione di volontariato denominata "Parkinson Modena-ODV", senza fini di lucro, con sede in Modena.
Simbolo grafico dell'associazione è una silhouette del capo umano di colore bordeaux con la parte posteriore appena abbozzata, a rappresentare la centralità dell'uomo rispetto alla malattia e l'obiettivo di riempire i vuoti (istituzionali, fisici, psicologici) attraverso percorsi condivisi.
- 2) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene nello stesso comune. E' data facoltà al Comitato Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 2

- 1) Il presente statuto è uniformato ai principi enunciati nel D.Lgs. n. 117/2017.
L'Associazione ha indole di organismo di volontariato.

ART. 3

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Parino
Povini
[Signature]

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Promozione e tutela dei diritti

- 1) L'associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di promuovere una cultura del benessere psico-fisico, della solidarietà e dell'integrazione sociale, per migliorare la qualità della vita, contrastare l'emarginazione, l'isolamento e la solitudine, sia dei malati che dei loro familiari.
- 2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - diffondere l'informazione sulla malattia;
 - organizzare momenti di incontro e confronto tra i familiari, gli ammalati e la collettività, favorendo le relazioni di sostegno e la socializzazione;
 - organizzare eventi pubblici (seminari, convegni, conferenze);
 - integrarsi con la struttura pubblica nel sensibilizzare l'opinione pubblica e i medici di medicina generale sulla visione globale della patologia; informare sulle attività dell'associazione creare contatti continuativi, critici e propositivi con gli operatori sanitari;
 - impostare relazioni con la Pubblica Amministrazione, le ASL, le Università, le Aziende Ospedaliere e comunque con tutti i soggetti sia pubblici che privati in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi statuari;
 - curare le comunicazioni interne ed esterne a mezzo stampa, internet e televisione per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica;
 - confrontarsi sui programmi e collaborare con le analoghe associazioni presenti sul territorio;
 - offrire idee e nuove progettualità all'istituzione;
 - sostenere la ricerca scientifica;
 - farsi carico e portavoce delle necessità e delle aspettative dei malati e delle loro famiglie.
- 3) L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

ART. 5

- 1) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
- 2) Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile

assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

ART. 6

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. 117/17.

ART. 7

Membri dell'Associazione

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, previo tesseramento e pagamento della quota associativa annuale.
- 2) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

ART. 8

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, **deliberata dal comitato direttivo**, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica entro un massimo di 30 giorni.
- 6) L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea.
- 7) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
- 8) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 9

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
 - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché in regola con l'iscrizione, ma non prima di tre mesi da quest'ultima.
 - c) ad accedere a cariche associative;
 - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;

ART. 10

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Comitato direttivo
 - c) il Presidente

ART. 11

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina e revoca i componenti del Comitato direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- 5) Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 6) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato indicato dal presidente e ratificato dall'assemblea.
- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione de patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 9) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

ART. 12

Il Comitato direttivo

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei soci. il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato.
Il direttivo è valido fino ad un numero di 3 (tre) consiglieri, in caso inferiore l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato direttivo.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo indicato dal Presidente e ratificato dal consiglio direttivo.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 8) Il consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche via mail, 8 giorni prima della riunione.

ART. 13

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 3) Il potere di rappresentanza del presidente è generale.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 14

Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
- 3) È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 4) Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15

Clausola compromissoria

- 1) Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

ART. 16

Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo in rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2

ART. 17

Norma finale: scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 18

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato, in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed altre norme vigenti in materia.

ART. 19

Norme transitorie

- 1) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

ART. 20

Esenzione

- 1) Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, gli atti dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Lì, Modena 25/5/19

Il presidente
Villiam Martinelli



Il segretario
Patrizia Panini

